

SICCOOL

(Società Italiana Counselor e operatori olistici*)

() Il professionista olistico, sia per la modalità di counseling che per le altre discipline olistiche dell'operatore (alcune considerate anche bio-naturali), sostiene la persona a ritrovare l'armonia psicofisica attivando la consapevolezza di sé attraverso un visione globale della realtà (modello olistico dell'essere umano).*

Scheda tecnica per l'emanazione del parere del CNEL

Premessa metodologica	2
Documenti allegati	3
Requisiti richiesti dal decreto	4
Requisito a).....	5
Requisito b).....	6
Requisito c)	8
Requisito d).....	9
Requisito e).....	10
Requisito f)	11
Requisito g).....	12
Riscontro finale	13

Premessa metodologica

L'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 indica i requisiti che le associazioni di professioni non regolamentate devono possedere per aspirare ad essere consultate dal Ministero della giustizia nel caso si debbano elaborare delle piattaforme comuni. Il parere del CNEL non è quindi finalizzato ad alcun riconoscimento delle associazioni, ma esclusivamente a valutare il possesso di tali requisiti per le finalità indicate dalla norma.

Nel rigoroso e indefettibile rispetto dei criteri dettati dal citato decreto, il CNEL svolgerà le istruttorie preliminari alla formulazione del proprio parere in coerenza con la propria identità di organismo che, per la sua stessa natura, valorizza e promuove le dinamiche associative che investono tutti gli ambiti della vita economica e tutte le forme del lavoro.

Il rilascio del parere del CNEL è affidato all'Assemblea.

Documenti allegati

Lettera al CNEL dal Ministero Giustizia (14.06.2013, prot. 0080059.U)

Lettera del Ministero Giustizia a SICOOL (06.02.2013)

Lettera di SICOOL a Ministero della Giustizia (12.03.2013)

1. atto costitutivo
2. – 4. varie edizioni statuto
5. Regolamento interno
7. organigramma
8. referenti regionali
10. elenco soci
11. codice deontologico
13. autocertificazione

Requisiti richiesti dal decreto

a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
b) adozione di uno statuto che sancisca: b1) un ordinamento a base democratica; b2) l'assenza di scopi di lucro; b3) la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; b4) la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per fare parte dell'associazione; b5) la rappresentatività elettive delle cariche interne; b6) l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità; b7) la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi; b8) la esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
d) esistenza di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
e) previsione dell'obbligo della formazione permanente;
f) diffusione su tutto il territorio nazionale;
g) mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività all'associazione medesima.

Requisito a)

Avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni.

Riscontro

Copia autenticata di atto costitutivo redatto per scrittura privata registrata (26.11.2003, all. 1)

Requisito b)

- adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro
- la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce
- la precisa identificazione dei titoli professionali e di studio necessari per farne parte
- la rappresentatività elettiva delle cariche interne
- l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità
- la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi
- la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Riscontro

Il fine democratico è desunto dall'articolazione interna dell'associazione, dalla tipologia degli organi associativi e dalle loro modalità di elezione e composizione come riportato nello statuto agli articoli 10 e ss. dello statuto vigente (d'ora in poi, "statuto", all. 4); l'assenza di scopo di lucro è prevista dagli articoli 1 e 3 dello statuto e dall'articolo 2 del regolamento interno (all. 5).

La precisa identificazione dell'attività professionale cui l'associazione si riferisce è rinvenibile agli articoli 3 e 5 dello statuto e all'art. 3 del regolamento, a norma dei quali, attraverso una visione globale della realtà (modello olistico dell'essere umano), e l'uso di competenze trasversali *"gli operatori olistici educano verso un benessere globale attraverso l'uso di tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche, spirituali e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona"*, mentre *"i counselor olistici hanno una specializzazione aggiuntiva specifica in counseling; pertanto sostengono la persona a ritrovare l'armonia psicofisica attivando la consapevolezza di se. [...] tende ad orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità del cliente, promuovendone atteggiamenti attivi, propositivi e stimolando la capacità di scelta."*

Tali contenuti sono stati precisati in una lettera (12 marzo 2013) in risposta al Ministero della Giustizia (6 febbraio 2013), nella quale si afferma che *"oggetto dell'attività professionale sono tutte le discipline del benessere e dello sviluppo della consapevolezza personale attraverso le diverse pratiche di intervento (a titolo esemplificativo: yoga, shiatsu, arte e musico-terapia, naturopatia, counseling, etc.). La differenza tra le due figure sta nella specializzazione in counseling, intesa come modalità di intervento, del counselor solistico rispetto all'operatore solistico, in aggiunta alla formazione comune ad entrambi e all'aggiornamento professionale"*.

Agli articoli 5 dello statuto e 3 del regolamento viene inoltre specificato che: *"tali discipline/specializzazioni non si prefiggono la cura di specifiche patologie e non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica delle popolazione erogate dal servizio sanitario". "astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo in quanto estranei alla competenza degli operatori olistici"* Ulteriori specifiche in tal senso sono sottolineate all'art. 4 del codice deontologico (all. 11) e nella lettera in risposta al Ministero della Giustizia (12.03.13) secondo cui *"è fatto esplicito obbligo all'operatore e al counselor solistico di utilizzare solo ed esclusivamente metodologie tipiche di queste professioni e non l'utilizzo di*

metodi e strumenti tipici riservati alle professioni ordinistiche (medico, massofisioterapista...)()*

(*) Pur considerando le specifiche citate, rimangono dubbi, in particolare, con riferimento alla figura dell'operatore olistico, viste le specificazioni contenute nella lettera di risposta al Ministero della Giustizia per quel che riguarda le pratiche di intervento, e visto il verbale della Conferenza di servizi del 21.05.13 in cui, a proposito dell'Associazione SIAF (simile a SICCOL per attività e figure professionali rappresentate) il parere positivo del CNEL è stato ribaltato. (Per gli esiti, vd riscontro finale)

La precisa identificazione dei titoli di studio e professionali necessari per fare parte dell'associazione è rivenibile all'art. 4 dello statuto (all. 4) e all'art. 1 del regolamento (all. 5). Per il counselor, diploma di scuola media superiore o laurea/titolo italiano o straniero equipollente; per l'operatore, diploma di scuola media inferiore. In aggiunta, esame di abilitazione solistica, esperienza professionale che attesti la formazione olistica ed esame di valutazione dell'associazione

La rappresentatività elettiva delle cariche interne è disciplinata dagli articoli 9 e ss. dello statuto. La durata massima delle cariche degli organi del consiglio direttivo nazionale è di tre anni con possibilità di rielezione per massimo 2 mandati (articolo 11); i revisori e i probiviri hanno un mandato di 3 anni e sono rieleggibili (artt. 14 e 15); i membri del consiglio scientifico durano in carica 3 anni e possono essere rieletti per altri due mandati consecutivi (art. 6).

L'incompatibilità tra le cariche degli organi sociali è disciplinata dall'art. 22 dello statuto (all. 4). L'assenza di situazioni di conflitto di interesse è regolamentata all'art. 1 del codice deontologico (all. 11).

La trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi è affermata dall'associazione attraverso la regolamentazione degli organi associativi (artt. 8 e ss statuto e dagli artt. 11 e ss. del regolamento interno (all. 5)

Dal 2003 al 2010 ha operato, in seno all'associazione il consiglio scientifico (ex art. 16 dello statuto, all. 4). Successivamente, non è stato rinnovato e le funzioni sono state svolte dal consiglio direttivo (lettera di risposta al ministero della giustizia, 12.03.13) L'esistenza di una struttura organizzativa si desume dallo statuto e dal regolamento, dall'organigramma e dai referenti regionali (allegati 7 e 8) ed è confermata dalla lettera di risposta al ministero della giustizia su citata.

Requisito c)

Tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari.

Riscontro

L'associazione ha inviato l'organigramma delle cariche istituzionali e dei referenti regionali (allegati 7 e 8) e gli elenchi degli iscritti dal 2006 al 2011 (all. 10). Al 31.12.2011 **gli i soci ordinari** (tutti professionisti) **risultano 264**, di cui 186 counselor e 78 operatori olistici. Ad essi si aggiungono i soci onorari (2) che non sono inseriti nel "Registro dei Professionisti Operatori e Counselor Olistici" tenuto dall'associazione. La quota associativa di 100 euro.

Requisito d)

Sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni.

Riscontro

Così come stabilito all'art. 15 dello statuto (all. 4), l'associazione ha adottato un codice deontologico (all. 11) che regola i doveri dei soci e prevede un procedimento disciplinare – regolato dall'art. 11 del regolamento (all. 5) - con possibilità di sanzioni che vanno dal richiamo amichevole alla espulsione (art. 14). L'organo che ha competenza a procedere disciplinarmente nei confronti dei soci è il collegio dei probiviri (art. 14 del codice e art. 15 dello statuto).

Requisito e)

Previsione dell'obbligo della formazione permanente.

Riscontro

L'obbligo della formazione permanente è puntualmente previsto in vari punti dell'art. 3 dello statuto (all. 4), dall'art. 5 del regolamento (all. 5) e dall'art. 5 del codice deontologico (all. 11). Si sottolinea come nella lettera di risposta al Ministero della Giustizia (12.03.13) l'associazione dichiarò che "non ha, ad oggi, mai organizzato corsi di formazione professionale né di aggiornamento, avendo sempre e solo accreditato corsi organizzati dai soci. (*)

(*) Tale dichiarazione andrà valutata in sede di Commissione II (**per gli esiti, vd riscontro finale**)

Requisito f)

Diffusione su tutto il territorio nazionale.

Riscontro

La diffusione territoriale si evince dall'elenco dei referenti regionali (all. 8), dall'elenco dei soci (all. 10) e dalla lettera in risposta al Ministero della Giustizia (12.03.13). L'associazione è presente in tutte le regioni con referenti regionali, nonostante i soci non siano diffusi in tutte le regioni.

Requisito g)

Mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Riscontro

Risulta posseduto al 2 luglio 2012, come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Riscontro finale

FASE 1

L'associazione S.I.C.O.O.L, in base alla documentazione allegata, appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a, b, c, d, e, f, g.

Per quanto riguarda eventuali criticità emerse, si segnala che:

- per il **requisito sub b2)**, si rimanda a quanto descritto a pag. 6 e 7;
- per il requisito **sub e)**, si rimanda a quanto descritto a pag. 10.

In considerazione di quanto argomentato soprattutto in merito al requisito di cui alla lettera b2), l'Ufficio rimette alla valutazione della Commissione (seduta del 2 luglio 2013) le decisioni riguardanti l'esistenza del requisito suddetto.

COMMISSIONE ISTRUTTORIA II (seduta del 2 luglio 2013): rinvio dell'esame.

COMMISSIONE ISTRUTTORIA II (seduta del 17 luglio 2013): la Commissione II esprime un **orientamento negativo** alla richiesta di SICOOL all'inserimento negli elenchi delle associazioni non regolamentate rappresentative a livello nazionale ai fini di una loro partecipazione alle piattaforme comuni ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 207/2007. Tale orientamento è motivato dalle riscontrate criticità di cui ai requisiti sub b2) e sub e). In particolare, nonostante le precisazioni dell'Associazione riguardo all'attività svolta (vd. p. 6), argomentate, in verità, soprattutto *a contrario*, si sono rilevati possibili terreni di sovrapposizione con l'attività svolta dagli psicologi. Ancora, per quel che riguarda gli operatori olistici, si è tenuto conto di quanto emerso (e verbalizzato) in occasione della Conferenza di servizi del 21.05.13 in cui, a proposito dell'Associazione SIAF (simile a SICOOL per attività e figure professionali rappresentate), il parere positivo del CNEL è stato ribaltato.